



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 66 – 15 aprile 2019

QUESTO NUMERO DELLA NEWSLETTER È DEDICATO ALLA MEMORIA DI MASSIMO BORDIN VOCE LIBERA DEL GIORNALISMO E DELLA CULTURA ITALIANA

INDICE:

1. **Novità legislative.**
2. **Decisioni della Corte Costituzionale.**
3. **Sezioni Unite.**
4. **Sezioni Semplici:**
 - A. **Diritto penale - parte generale.**
 - B. **Diritto penale – parte speciale.**
 - C. **Leggi speciali.**
 - D. **Diritto processuale.**
 - E. **Esecuzione penale e sorveglianza.**
 - F. **Misure di prevenzione.**
 - G. **Responsabilità da reato degli enti.**
5. **Novità editoriali.**
6. **Incontri di studio e convegni.**



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 66 – 15 aprile 2019

1. **Novità legislative.**
2. **Decisioni della Corte Costituzionale.**

C. Cost. sentenza 6 febbraio 2019 (dep. 9 aprile 2019) nr. 76, Pres. Lattanzi, Rel. Amoroso.

Reati e pene – Reati ambientali – Estinzione dei reati contravvenzionali – Adempimento tardivo della prescrizione o con modalità diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza – Oblazione ai sensi dell'art. 162 *bis* codice penale – Riduzione della somma da versare nella misura del quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa – Mancata previsione della riduzione della somma da versare nella misura del quarto del medesimo ammontare, come disposto dall'art. 24, comma 3, del d. lgs. n. 758 del 1994 in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro – Non fondatezza.

La Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 318-septies, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Cuneo con l'ordinanza indicata in epigrafe.

C. Cost. sentenza 20 febbraio 2019 (dep. 11 2019) nr. 82, Pres. Lattanzi, Rel. Modugno.

Processo penale – Dibattimento – Reato concorrente e circostanze aggravanti risultanti dal dibattimento – Contestazione suppletiva relativamente al fatto concorrente emerso nel corso dell'istruzione dibattimentale – Facoltà dell'imputato di richiedere l'applicazione della pena a norma dell'art. 444 codice di procedura penale – Illegittimità costituzionale parziale.

La Corte, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 517 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento l'applicazione della pena, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., relativamente al reato concorrente emerso nel corso del dibattimento e che forma oggetto di nuova contestazione.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 66 – 15 aprile 2019

3. Sezioni Unite.

[Sez. Un., Sent. n. 14426 ud. 28 gennaio 2019 \(dep. 2 aprile 2019\), Pres. Carcano, Rel. Rago.](#)

Appello – Diverso apprezzamento delle decisive dichiarazioni di perito o consulente tecnico – riforma della sentenza assolutoria – Rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale – Necessità – Mera acquisizione della relazione del perito – Necessità di rinnovazione - Esclusione.

Il giudice d’appello, in caso di riforma della sentenza assolutoria sulla base di un diverso apprezzamento delle dichiarazioni – di natura decisiva – rese dal perito o dal consulente tecnico dinanzi al primo giudice, ha l’obbligo di procedere alla rinnovazione dell’esame dello stesso in quanto prova dichiarativa, mentre un tale obbligo non sussiste qualora un siffatto diverso apprezzamento abbia ad oggetto la relazione del perito acquisita in primo grado senza l’effettuazione dell’esame.

È stata così fornita la soluzione al contrasto interpretativo derivante da un diverso approccio delle sezioni semplici alla questione dell’applicabilità anche al perito e al consulente tecnico della regola codificata dall’art. 603, comma 3-bis, c.p.p.. Secondo un orientamento – sostanzialmente prescelto dal supremo Consesso - per emettere una sentenza di condanna in riforma della pronuncia assolutoria di primo grado, il giudice di seconde cure non può fondare le proprie difformi valutazioni su una mera rivalutazione delle perizie e delle consulenze tecniche in atti. Alla stregua dei principi elaborati dalla Corte di Strasburgo (cfr. Cedu Sent. del 5 luglio 2011 Dan c. Moldavia), recepiti dalla giurisprudenza nazionale e dal codice di rito, il giudice del gravame è tenuto a disporre la rinnovazione di tali prove, riascoltando i periti ed i consulenti tecnici assunti in primo grado. La ratio della rinnovazione dell’assunzione delle prove orali, ove il giudizio di condanna debba fondarsi su di un diverso apprezzamento dell’attendibilità delle relative fonti, si deve rinvenire nella previsione relativa all’esame dibattimentale dei periti e consulenti (ex art. 501 c.p.p.) che, rimandando – per quanto attiene allo svolgimento – alle disposizioni concernenti l’esame dei testimoni, induce a ritenere che le dichiarazioni rese dai primi siano in toto equiparabili a quelle dei secondi (cfr. Sez. II Pen., Sent. n. 34843 del 1° luglio 2015, Rv. 264542). Avendo la dichiarazione del perito e del consulente tecnico natura di prova dichiarativa, il giudice di appello non potrebbe,



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 66 – 15 aprile 2019

quindi, procedere alla reformatio in peius basandosi su una mera rivalutazione cartolare delle perizie e delle consulenze in atti. Diversamente incorrerebbe in un errore di metodo, cui conseguirebbe la violazione dei principi del giusto processo, di cui all'art. 6 Cedu, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (cfr. Sez. IV Pen., 27 aprile 2018, n. 36736; Sez. IV Pen., 28 febbraio 2018, n. 14654; Sez. IV Pen., 21 febbraio 2018, n. 14649; Sez. IV Pen., 25 gennaio 2017, n. 9400; Sez. IV Pen., 6 dicembre 2016, n. 6366). Dunque "La tesi favorevole alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale parte dal presupposto che le dichiarazioni dei periti e dei consulenti - assimilabili alle dichiarazioni testimoniali - abbiano natura dichiarativa e, quindi, come tali, siano soggette, in caso di divergente valutazione da parte dei giudici di merito, all'obbligo di rinnovazione del dibattimento in appello ove la Corte intenda riformare in peius la sentenza assolutoria di primo grado".

La tesi contraria - disattesa dalle Sezioni Unite - sostiene invece che in considerazione della natura tecnico-scientifica dell'apporto conoscitivo fornito periti e consulenti, le dichiarazioni dei medesimi non possano e non debbano essere assimilate alle prove dichiarative. Ne consegue che i principi elaborati dalle Sezioni Unite Dasgupta (28 aprile 2016, n. 27620), nella cui motivazione, laddove si elencano i casi in cui è necessaria la rinnovazione della prova dichiarativa, non si menzionano periti e consulenti, devono essere letti e interpretati in base a quanto stabilito in tema di valutazione di perizie e consulenze (cfr. Sez. II Pen., 19 febbraio 2013, n. 12991, Rv. 255196; Sez. V Pen., 7 ottobre 2014, n. 6754, Rv. 262722; Sez. IV Pen., 13 febbraio 2015, n. 8527, Rv. 263435). E nella valutazione di una prova di tipo scientifico, il giudice non è chiamato ad apprezzare l'attendibilità o la credibilità del dichiarante, in quanto - a differenza del testimone - portatore di un sapere tecnico-scientifico. Mentre relazione elaborata all'esito della perizia o della consulenza deve ritenersi parte integrante della deposizione resa, di cui il giudicante potrà dividerne le conclusioni o discostarsene, a condizione di motivare il proprio convincimento. Ne discende che, a fronte di un overturning da proscioglimento a condanna, non sussiste in capo al giudice di appello alcun obbligo di rinnovazione (cfr. Sez. III Pen., 18 ottobre 2017, n. 57863; Sez. V Pen., 14 settembre 2016, n. 1691, Rv. 269529). Ferma restando la regola della "motivazione rafforzata", che impone una pronuncia contenente la critica precisa e puntuale delle ragioni contrarie determinanti un giudizio differente rispetto a quello di primo grado (cfr. Sez. Un. Sent. n. 33748 del 12 luglio 2005, Rv. 231679). Pertanto, tale opposta tesi "pur non negando la qualità di teste del perito (e del consulente tecnico), ne enfatizza, però, il ruolo peculiare di soggetto processuale del quale il giudice è chiamato a valutare non l'attendibilità e la



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 66 – 15 aprile 2019

credibilità - come per i testimoni “puri”, “assistiti” o “connessi” - ma il diverso profilo dell’affidabilità scientifica del metodo seguito e, quindi, le ragioni per cui ritiene preferibile la tesi del perito piuttosto che un’altra”.

L’informazione provvisoria di tale pronuncia è stata già pubblicata nella Newsletter n. 61, mentre l’ordinanza di rimessione n. 41737, emessa dalla Sez. II Pen. il 23 maggio 2018 (dep. 26 settembre 2018), Pres. Diotallevi, Est. Pacilli, è stata pubblicata nella Newsletter n. 55.

QUESTIONI PENDENTI

[Sez. I Pen., Ord. di rimessione n. 15768 del 15 marzo 2019 \(dep. 10 aprile 2019\), Pres. Di Tomassi, Rel. Binenti.](#)

Delitti contro l’ordine pubblico – Reato di associazione di tipo mafioso (‘ndrangheta) – Articolazioni periferiche (c.d. “locali”) – Diverso radicamento territoriale rispetto all’organizzazione “madre” – Ravvisabilità di tratti distintivi unitari caratterizzanti – Uniformi modelli organizzativi – Configurabilità del reato.

La Sezione Prima Penale della Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite il seguente quesito di diritto:

“Se sia configurabile il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. con riguardo a una articolazione periferica (cd. “locale”) di un sodalizio mafioso, radicata in un’area territoriale diversa da quella di operatività dell’organizzazione “madre”, anche in difetto della esteriorizzazione, nel differente territorio di insediamento, della forza intimidatrice e della relativa condizione di assoggettamento e di omertà, qualora emerga la derivazione e il collegamento della nuova struttura territoriale con l’organizzazione e i rituali del sodalizio di riferimento”.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 66 – 15 aprile 2019

[Sez. II Pen., Ord. di rimessione n. 14080 del 15 marzo 2019 \(dep. 1° aprile 2019\), Pres. Prestipino, Rel. Pazienza.](#)

Impugnazioni - Ricorso per Cassazione - Interesse della parte civile a proporre impugnazione avverso sentenza assolutoria perché il fatto non costituisce reato – Valutazione dell'effetto preclusivo derivante dal giudicato penale sui giudizi civili o amministrativi, ex art. 652, comma 1, c.p.p., sulle restituzioni e sul risarcimento del danno.

La Sezione Seconda Penale della Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto:

«se sussista l'interesse della parte civile ad impugnare la sentenza di assoluzione dell'imputato con la formula "perché il fatto non costituisce reato"».

4. Sezioni semplici.

A. Diritto penale – parte generale.

[Sez. IV, sentenza 5 marzo 2019 – 2 aprile 2019 n. 14290 – Pres. Di Salvo – Rel. Pavich](#)

Elemento psicologico del reato – Art. 43 c.p. – Colpa – Violazione regola cautelare – Presupposti

La responsabilità colposa implica che la violazione della regola cautelare deve avere determinato la concretizzazione del rischio che detta regola mirava a prevenire, poiché alla colpa dell'agente va ricondotto non qualsiasi evento realizzatosi, ma solo quello causalmente riconducibile alla condotta posta in essere in violazione della regola cautelare.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 66 – 15 aprile 2019

Sez. III, sent. 9 gennaio-15 aprile 2019, n. 16153, Pres. Ramacci, Rel. Zunica

Principio di specialità - Definizione - Sussistenza - Ipotesi - Reati in tema di diritto d'autore e reato di ricettazione - Esclusione.

Il rapporto di specialità sancito nell'art. 15 c.p. sussiste solo quando gli elementi costitutivi della fattispecie prevista dalla norma generale siano compresi nella norma speciale che prevede qualche elemento in più di carattere particolarmente qualificante, di modo che l'ipotesi di cui alla norma speciale, qualora la stessa mancasse, ricadrebbe nell'ambito operativo della norma generale, rapporto questo che non appare ravvisabile tra i reati in tema di diritto d'autore e il reato *ex art.* 648 c.p., per cui il delitto previsto dalla normativa speciale concorre con il reato di ricettazione quando l'agente, oltre ad aver acquistato i supporti contraffatti, li detenga a sua volta per la commercializzazione.

Sez. IV, sentenza 19 febbraio 2019 – 4 aprile 2019 n. 14915 – Pres. Izzo – Rel. Dovere

Rapporto di causalità – Art. 40 c.p. – Infortunio sul lavoro – Datore di lavoro – Obbligo di vigilare sulle misure di prevenzione - Presupposti

L'obbligo datoriale di vigilare sull'osservanza delle misure prevenzionistiche adottate può essere assolto attraverso la preposizione di soggetti a ciò deputati e la previsione di procedure che assicurino la conoscenza del datore di lavoro delle attività lavorative effettivamente compiute e delle loro concrete modalità esecutive, in modo da garantire la persistente efficacia delle misure di prevenzione adottate a seguito della valutazione dei rischi.

Sez. II sent. 26 marzo 2019 – 4 aprile 2019 n. 14888 Pres. Gallo, Rel. Alma.

Sospensione condizionale della pena – Subordinazione al pagamento della provvisionale in favore della parte civile prima del passaggio in giudicato della sentenza – Divieto.

Il beneficio della sospensione condizionale della pena non può essere subordinato al pagamento della provvisionale riconosciuta alla parte civile da effettuarsi anteriormente al passaggio in giudicato della



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 66 – 15 aprile 2019

sentenza, determinandosi, altrimenti, una esecuzione “*ante iudicatum*” delle statuizioni penali della pronuncia.

B. Diritto penale - parte speciale.

Sez. II sent. 31 gennaio 2019 – 9 aprile 2019 n. 15598 Pres. Cervadoro, Rel. Borsellino.

Danneggiamento ex art. 635 c.p. – Deturpamento e imbrattamento di cose altrui ex art. 639 c.p. – Elementi distintivi.

Il reato di danneggiamento di cui all’art. 635 c.p. si distingue da quello di deturpamento o imbrattamento previsto dall’art. 639 c.p., in quanto il primo produce una modificazione della cosa altrui che ne diminuisce in modo apprezzabile il valore o ne impedisce anche parzialmente l'uso, dando così luogo alla necessità di un intervento ripristinatorio dell'essenza e della funzionalità della cosa stessa mentre il secondo produce solo un'alterazione temporanea e superficiale della “*res aliena*”, il cui aspetto originario, quale che sia la spesa da affrontare, è comunque facilmente reintegrabile.

Sez. VI sent. 19 settembre 2018 – 14 marzo 2019 n. 11476, Pres. Paoloni, Rel. Silvestri.

Favoreggiamento personale – Causa di non punibilità di cui all’art. 384 c.p. – Applicabilità ai rapporti di convivenza *more uxorio*.

Sulla scorta di un’interpretazione valoriale, non in contrasto con la Costituzione, si deve ritenere che l’istituto di cui all’art. 384 comma primo c.p. sia applicabile anche ai rapporti di convivenza “*more uxorio*”, pur dopo la cd. legge Cirinnà.

La sentenza è in fase di oscuramento.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 66 – 15 aprile 2019

[Sez. VI sent. 14 febbraio 2019 – 8 aprile 2019 n. 15327, Pres. Paoloni, Rel. Vigna.](#)

Frode processuale - Causa di non punibilità di cui all'art. 384 c.p. – Stato di pericolo causato dall'agente – Applicabilità.

In caso di frode processuale, l'esimente di cui all'art. 384 c.p. è invocabile dal soggetto che abbia commesso l'immutazione allo scopo di eludere le investigazioni e di evitare un procedimento penale, in virtù del principio non esplicito, ma immanente al sistema, "*nemo tenetur se detegere*". Tale causa di non punibilità è applicabile anche quando lo stato di pericolo - per la libertà o per l'onore - sia stato cagionato volontariamente dall'agente.

[Sez. VI sent. 26 febbraio 2019 – 8 aprile 2019 n. 15318, Pres. Paoloni, Rel. Costantini.](#)

Patrocinio o consulenza infedele – Elemento materiale – Presupposto – Previa instaurazione di un procedimento avanti l'autorità giudiziaria.

Elemento costitutivo del delitto di patrocinio infedele è la previa instaurazione di un procedimento dinanzi all'autorità giudiziaria, con conseguente irrilevanza dell'attività che risulta o preliminare all'inizio di un procedimento in cui il difensore è parte o che è ad essa estranea in quanto connessa a fase non contenziosa). Ed infatti, detta disposizione sanziona, conformemente alla chiara lettera della norma, la condotta del patrocinatore infedele ai suoi doveri professionali che arrechi nocimento agli interessi della parte da lui difesa (assistita o rappresentata) dinanzi all'autorità giudiziaria, avendo il legislatore inteso riferirsi esclusivamente a quei comportamenti infedeli che hanno luogo nell'ambito di un procedimento giurisdizionale.

[Sez. V sent. 1 febbraio 2019 – 11 aprile 2019 n. 15985, Pres. Morelli, Rel. De Marzo.](#)

Privata dimora - Nozione - Svolgimento esclusivo di attività private a titolo non occasionale.

Si delinea la nozione di privata dimora sulla base dei seguenti, indefettibili elementi: a) utilizzazione del luogo per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata (riposo, svago, alimentazione, studio,



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 66 – 15 aprile 2019

attività professionale e di lavoro in genere), in modo riservato ed al riparo da intrusioni esterne; b) durata apprezzabile del rapporto tra il luogo e la persona, in modo che tale rapporto sia caratterizzato da una certa stabilità e non da mera occasionalità; c) non accessibilità del luogo, da parte di terzi, senza il consenso del titolare. Potrà, quindi, essere riconosciuto il carattere di privata dimora ai luoghi di lavoro se in essi, o in parte di essi, il soggetto compia atti della vita privata in modo riservato e precludendo l'accesso a terzi (ad esempio, retrobottega, bagni privati o spogliatoi, area riservata di uno studio professionale o di uno stabilimento). La qualificazione di un luogo come privata dimora, a prescindere dalla concreta presenza in esso del titolare e dal concreto svolgimento, nel momento in cui l'azione della quale si discute viene posta in essere, di attività della vita quotidiana, richiede, pertanto, che, sia pure non continuativamente, esso venga adoperato, per un titolo non occasionale, per lo svolgimento esclusivo di attività private.

[Sez. VI sent. 26 febbraio 2019 – 2 aprile 2019 n. 14418, Pres. Paoloni, Rel. De Amicis.](#)

Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente – Natura – Elemento materiale.

Il delitto di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, previsto dall'art. 353-*bis* c.p., è un reato di pericolo, posto a tutela dell'interesse della pubblica amministrazione di poter contrarre con il miglior offerente, per il cui perfezionamento è necessario che sia posta concretamente in pericolo la correttezza della procedura di predisposizione del bando di gara, ma non anche che il contenuto di detto provvedimento venga effettivamente modificato in modo tale da condizionare la scelta del contraente.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 66 – 15 aprile 2019

C. Leggi speciali.

[Sez. V sent. 19 marzo 2019 – 10 aprile 2019 n. 15789, Pres. Palla, Rel. Caputo.](#)

Bancarotta fraudolenta per distrazione - Accertamento della previa disponibilità, da parte dell'imputato, dei beni non rinvenuti in seno all'impresa - Valutazione dell'intrinseca attendibilità dei libri e delle scritture contabili.

In tema di bancarotta fraudolenta, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti, posto che la responsabilità dell'imprenditore per la conservazione della garanzia patrimoniale verso i creditori e l'obbligo di verità, penalmente sanzionato, gravante *ex art. 87 L. fall.* sul fallito interpellato dal curatore circa la destinazione dei beni dell'impresa, giustificano l'apparente inversione dell'onere della prova a carico dell'amministratore della società fallita, in caso di mancato rinvenimento di beni aziendali o del loro ricavato. Il principio di diritto richiamato presuppone comunque l'accertamento, indipendentemente da qualsiasi presunzione, della previa disponibilità, in capo alla società fallita, dei beni non rinvenuti: invero, la responsabilità per il delitto di bancarotta per distrazione richiede l'accertamento della previa disponibilità, da parte dell'imputato, dei beni non rinvenuti in seno all'impresa; accertamento, questo, non condizionato dalla presunzione di attendibilità del corredo documentale dell'impresa che non obbedisce - per quel che concerne il delitto in questione - alla qualificazione in termini di prova, *ex art. 2710 c.c.*, posto che, ai sensi dell'art. 192 c.p.p., la risultanza deve essere valutata (anche nel silenzio del fallito) con ricerca della relativa intrinseca attendibilità, secondo i consueti parametri di scrutinio, di cui deve essere fornita congrua motivazione ove essa non sia apprezzabile per l'intrinseco dato oggettivo; in altri termini, l'accertamento della previa disponibilità da parte dell'imputato dei beni non rinvenuti in seno all'impresa non può fondarsi sulla presunzione di attendibilità dei libri e delle scritture contabili dell'impresa prevista dall'art. 2710 c.c., dovendo invece le risultanze desumibili da questi atti essere valutate - soprattutto quando la loro



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 66 – 15 aprile 2019

corrispondenza al vero sia negata dall'imprenditore - nella loro intrinseca attendibilità, anche alla luce della documentazione reperita e delle prove concretamente esperibili, al fine di accertare la loro corrispondenza al reale andamento degli affari e delle dinamiche aziendali.

Sez. IV, sentenza 5 marzo 2019 – 2 aprile 2019 n. 14289 – Pres. Di Salvo – Rel. Pavich

Fuga - Comportamento in caso di incidente – Art. 189 CdS – Natura del reato

Sia il reato di fuga di cui all'art. 189, comma 6, Cod. Strada, sia il reato di omissione di soccorso di cui al comma 7 dello stesso articolo sono costruiti come reati istantanei, che si perfezionano nel momento in cui, a seguito dell'incidente, il conducente si allontana omettendo di fermarsi e, rispettivamente, di prestare soccorso.

Sez. V sent. 11 marzo 2019 – 9 aprile 2019 n. 15665, Pres. Miccoli, Rel. Tudino.

Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento – Necessaria idoneità dei supporti materiali a svolgere *geneticamente* funzioni di pagamento o di prelievo.

Per la consumazione del reato di indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito, occorre verificare l'idoneità dei supporti materiali, che costituiscono l'oggetto strumentale della condotta, a svolgere *geneticamente* funzioni di pagamento o di prelievo, nel senso che è necessario che la carta sia stata - anche se successivamente disattivata per ragioni di sicurezza - effettivamente funzionale all'uso. In particolare, con riferimento alla detenzione abusiva di carte altrui o di carte contraffatte - reato di pericolo di mera condotta - il reato non si configura in presenza di supporti vergini, ai quali non siano state ancora impresse le credenziali idonee all'uso di pagamento o di prelievo; il possesso dei reperti non inizializzati può invece integrare, in presenza di ulteriori elementi atti a dimostrare l'inequivocità e l'idoneità della condotta, in quanto destinati alla concreta dotazione dei dati necessari per svolgere funzioni di pagamento o di prelievo, evincibili dalle circostanze connotative della interinale detenzione, il diverso reato, in forma tentata, di falsificazione dei mezzi elettronici di pagamento o prelievo. Di guisa che l'accertamento processuale deve necessariamente investire l'idoneità, anche solo potenziale o, in ipotesi,



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 66 – 15 aprile 2019

successivamente esclusa dalla tempestiva attivazione di sistemi di sicurezza e di blocco, all'espletamento della funzione propria degli strumenti di pagamento digitali, al fine della corretta qualificazione giuridica del fatto.

Sez. III, sent. 15 febbraio-8 aprile 2019, n. 15137, Pres. Cervadoro, Rel. Di Nicola

Legge stupefacenti - Esigenza di stabilire la natura della sostanza - Modalità di indagine - Perizia o accertamento tecnico - Necessità - Esclusione.

In tema di stupefacenti, il Giudice non ha alcun dovere di procedere a perizia o ad accertamento tecnico per stabilire la qualità e la quantità del principio attivo di una sostanza drogante, in quanto egli può attingere tale conoscenza anche da altre fonti di prova acquisite agli atti. *(In motivazione, la Suprema Corte ha osservato come la pratica giudiziaria conosca casi nei quali la sostanza stupefacente non cade sotto sequestro e, sebbene ciò comporti un onere motivazionale particolarmente rigoroso, la natura stupefacente della sostanza può essere desunta, sulla base del principio del libero convincimento, da altre fonti di prova, diverse dalla perizia o dall'accertamento tecnico, se ed in quanto idonee a fornire elementi di certezza al riguardo).*

Sez. IV, sentenza 19 marzo 2019 – 9 aprile 2019 n. 15340 – Pres. Fumu – Rel. Picardi

Legge Stupefacenti – Narcotest – Validità

Il *narcotest* può validamente evidenziare, non soltanto a fini cautelari, la natura stupefacente di una determinata sostanza, siccome caratterizzato da un procedimento sufficientemente affidabile a questo limitato fine mentre non è sufficiente al fine di dimostrare la quantità del principio attivo contenuto e la conseguente qualità buona o scadente della droga, che può costituire un elemento decisivo al fine del discrimine tra la fattispecie ordinaria e quella di lieve entità previste rispettivamente dall'art. 73, comma 1, e comma 5, del D.P.R. n. 309 del 1990.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 66 – 15 aprile 2019

D. Diritto processuale.

[Sez. VI sent. 26 febbraio 2019 – 8 aprile 2019 n. 15318, Pres. Paoloni, Rel. Costantini.](#)

Appello – Cognizione del giudice – Previsione di cui all'art. 597 comma III c.p.p.

In assenza di impugnazione del pubblico ministero, viola il divieto di "*reformatio in peius*" la diversa qualificazione giuridica del fatto da parte del giudice del gravame, qualora a ciò consegua la configurazione di un delitto procedibile di ufficio, escluso dal primo giudice, in luogo di uno procedibile a querela.

[Sez. VI sent. 20 febbraio 2019 – 26 marzo 2019 n. 13219, Pres. Petitti, Rel. Amoroso.](#)

Appello - Esclusione della punibilità per tenuità del fatto –Rilevabilità d'ufficio – Ammissibilità di chiedere il proscioglimento *ex art. 131 bis* c.p. nel corso del giudizio di appello direttamente in sede di conclusioni – Condizioni.

La causa di non punibilità di cui all'art. 131-*bis* c.p.p. può essere rilevata di ufficio dal giudice dell'appello, potendo rientrare per assimilazione alle altre cause di proscioglimento nella previsione di cui all'art. 129 c.p.p. per le quali vi è l'obbligo di immediata declaratoria in ogni stato e grado del processo. Nel giudizio di merito, potendo essere apprezzati tutti i presupposti della predetta causa di non punibilità, si deve ritenere ammissibile che la richiesta possa essere avanzata in sede di conclusioni nel giudizio di appello anche se non dedotta con uno specifico motivo, e comunque entro i limiti del principio devolutivo, ove i punti investiti dai motivi ammissibili dell'appello proposto attengano al merito dei fatti posti a fondamento della responsabilità ed agli ulteriori profili di fatto attinenti alle modalità della condotta, all'esiguità del danno o del pericolo, al carattere abituale della condotta, ai motivi del delinquere.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 66 – 15 aprile 2019

Sez. II sent. 1 marzo 2019 – 12 aprile 2019 n. 16078 Pres. Prestipino, Rel. Coscioni.

Appello - Divieto di “*reformatio in peius*” – Applicabilità del principio con riguardo non solo all'entità complessiva della pena ma anche a tutti gli elementi autonomi che concorrono a determinarla.

In tema di divieto di “*reformatio in peius*” a seguito di impugnativa proposta dal solo imputato, il giudice dell'appello, anche quando escluda una circostanza aggravante, non può aumentare la pena base presa a riferimento dal giudice di primo grado né alcun altro dei segmenti del calcolo che non sia stato oggetto di impugnazione, pur pervenendo ad una pena complessivamente inferiore rispetto a quella già applicata.

Il divieto di “*reformatio in peius*” della sentenza impugnata dal solo imputato non riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione, fra cui vanno ricompresi sia gli aumenti e le diminuzioni apportati alla pena base per le circostanze, che l'aumento conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione.

Sez. VI sent. 27 febbraio 2019 – 12 aprile 2019 n. 16134, Pres. Capozzi, Rel. Calvanese.

Appello – Estinzione del reato per intervenuta prescrizione – Decisione sulle statuizioni civili – Possibilità di pervenire al proscioglimento per insufficienza delle prove.

Il giudice dell'appello, nel prendere atto di una causa estintiva del reato verificatasi nelle more del giudizio di secondo grado, in caso di presenza di parte civile è tenuto a pronunciarsi, ai sensi dell'art. 578 c.p.p., sull'azione civile: deve quindi necessariamente compiere una valutazione approfondita dell'acquisito compendio probatorio, senza essere legato ai canoni di economia processuale che impongono la declaratoria della causa di estinzione del reato quando la prova della innocenza non risulti *ictu oculi*. All'esito di tale valutazione, il giudice può pervenire al proscioglimento nel merito, in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, di norma non prevalente rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 66 – 15 aprile 2019

[Sez. VI sent. 14 febbraio 2019 – 8 aprile 2019 n. 15313, Pres. Paoloni, Rel. Vigna.](#)

Appello – Riforma sentenza di primo grado - Obbligo di rinnovazione probatoria in caso di mera riqualificazione giuridica – Insussistenza.

Non sussiste l'obbligo di rinnovazione dell'assunzione della prova dichiarativa nel caso in cui il giudice di appello, che riformi "*in peius*" la sentenza di condanna di primo grado, proceda solo ad una diversa qualificazione giuridica dei fatti, senza rivalutare il contenuto dichiarativo delle deposizioni dei testi escussi o modificare il giudizio sulla loro attendibilità.

[Sez. V sent. 18 febbraio 2019 – 10 aprile 2019 n. 15770, Pres. Palla, Rel. De Marzo.](#)

Art. 603, c. 3-*bis*, c.p.p. – Nozione di prova dichiarativa decisiva - Doverosità della riassunzione della prova dichiarativa anche quando essa non presenti ambiguità o non necessiti di chiarimenti o integrazioni.

Devono ritenersi prove dichiarative “decisive” quelle che, sulla base della sentenza di primo grado, hanno determinato o anche soltanto contribuito a determinare un esito liberatorio, e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunte dal complesso del materiale probatorio, si rivelano potenzialmente idonee a incidere sull’esito del giudizio di appello, nell’alternativa “proscioglimento-condanna”. Ai fini della esclusione della doverosità della riassunzione della prova dichiarativa, non rileva che il contenuto di essa, come raccolto in primo grado, non presenti “ambiguità” o non necessiti di “chiarimenti” o “integrazioni”, proprio in quanto una simile valutazione che compisse il giudice di appello si fonderebbe non su un apprezzamento diretto della fonte dichiarativa ma sul resoconto documentale di quanto registrato in primo grado, con ciò venendosi a riprodurre il vizio di un apprezzamento meramente cartolare degli elementi di prova su cui il giudice di appello è chiamato dall’appellante a trarre il convincimento di un esito di condanna.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 66 – 15 aprile 2019

Sez. V sent. 19 marzo 2019 – 10 aprile 2019 n. 15800, Pres. Palla, Rel. Caputo.

Atti tipici irripetibili – Non irripetibilità delle attività di indagine antecedenti pur se richiamate e riassunte nella parte giustificativa del verbale.

Con riferimento ai casi di atti tipici comunemente ritenuti irripetibili (perquisizioni, sequestri, arresti, etc.), qualunque attività svolta dagli appartenenti alla polizia giudiziaria può essere ridescritta in forma narrativa nel contraddittorio delle parti ma se questa attività si è cristallizzata in un atto o in un fatto estrinseci alla mera attività investigativa il risultato dell'attività può essere descritto ma non riprodotto. Così l'apprensione materiale in cui si concretizza il sequestro, la ricerca materiale del corpo di reato che si svolge nel corso della perquisizione, la concreta privazione della libertà personale nei casi di arresto o fermo: tutte attività ulteriori, diverse ed estrinseche rispetto a quelle investigative, che vengono cristallizzate in un verbale il cui contenuto informativo non sarebbe riproducibile in dibattimento o lo sarebbe ma con il risultato della perdita della genuinità e immediatezza che caratterizza la redazione del verbale che riproduce queste attività diverse ed ulteriori. Dunque, riveste il connotato dell'irripetibilità l'apprensione materiale in cui si concretizza il sequestro, ma non l'attività investigativa che ad esso ha condotto o che da esso è seguita: del tutto consolidata, dunque, è l'affermazione secondo cui il verbale di sequestro è atto irripetibile che deve essere inserito nel fascicolo per il dibattimento, in quanto contiene la descrizione della situazione di fatto esistente in un preciso momento e suscettibile di successiva modificazione, fermo restando che il verbale documenta, con validità probatoria, esclusivamente l'attività svolta dalla polizia giudiziaria in occasione dell'atto, ma non anche le attività di indagine antecedenti pur se richiamate e riassunte nella parte giustificativa del verbale medesimo.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 66 – 15 aprile 2019

Sez. II sent. 13 febbraio 2019 – 4 aprile 2019 n. 14882 Pres. Cammino, Rel. Di Paola.

Concordato in appello ex art. 599 *bis* c.p.p. – Ambito di ammissibilità dei motivi di ricorso in cassazione.

È ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 *bis* c.p.p. solo ove si deducano motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.

Sez. V sent. 19 marzo 2019 – 10 aprile 2019 n. 15802, Pres. Palla, Rel. Zaza.

Confisca - Falsità dell'attestazione di revisione nella carta di circolazione - Illegittimità della confisca della carta di circolazione.

La falsità dell'attestazione di revisione determina una sola parziale falsità della carta di circolazione sulla quale la stessa è apposta; che in quanto tale è pertanto emendabile con la cancellazione parziale del documento nella parte in cui lo stesso non è veritiero come previsto dall'art. 537, comma 2, c.p.p. Ne segue l'illegittimità della confisca della carta di circolazione, la cui validità non è inficiata nella sua interezza.

Sez. III, sent. 15 febbraio-9 aprile 2019, n. 15522, Pres. Cervadoro, Rel. Corbo

Convalida provvedimento questorile impositivo dell'obbligo di presentazione all'Autorità di P.S. - Omessa motivazione - Invalidità del provvedimento.

In tema di misure volte alla prevenzione di fenomeni di violenza collegati a manifestazioni sportive, l'omessa motivazione in ordine alle ragioni di urgenza del provvedimento con cui il Questore, ai sensi dell'art. 6, secondo comma, I. 13 dicembre 1989 n. 401, impone l'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia al soggetto cui sia stato notificato il divieto di accedere ai luoghi di svolgimento di



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 66 – 15 aprile 2019

dette manifestazioni, determina l'invalidità del provvedimento, impedendone la convalida, nel caso in cui questo abbia avuto esecuzione prima dell'intervento del giudice, cioè quando tra la notifica all'interessato del provvedimento e l'adozione dell'ordinanza di convalida si sia svolta una manifestazione sportiva in relazione alla quale il soggetto abbia dovuto ottemperare all'obbligo di presentazione

[Sez. VI sent. 20 febbraio 2019 – 26 marzo 2019 n. 13219, Pres. Petitti, Rel. Amoroso.](#)

Correlazione tra l'imputazione contestata e sentenza – Diversità del fatto – Rilevabilità ex officio da parte del giudice – Obbligo di motivazione in caso di sollecitazione al riguardo - Omissione - Conseguenze.

La diversità del fatto accertato rispetto a quello contestato può e deve essere rilevata d'ufficio dal giudice d'appello ogni qual volta è investito, con l'atto di impugnazione, della richiesta di verificare la sussistenza dell'addebito, perché il principio di devoluzione non implica che la specifica questione sia stata dedotta con l'atto di impugnazione, ma solo che la stessa attenga al punto della decisione interessato dall'atto di appello. Dall'affermata esistenza del potere/dovere del giudice di appello di rilevare di ufficio l'eventuale difetto di correlazione tra l'accusa formulata ed i fatti accertati in ogni caso in cui è investito, con l'atto di impugnazione, della richiesta di verificare la sussistenza dell'addebito, deriva l'obbligo per il giudice dell'appello di fornire puntuale risposta nel merito quando una delle parti, nel corso del giudizio davanti a lui, sollevi la relativa questione. L'omissione di una risposta nel merito alla specifica richiesta di una delle parti in proposito implicando l'inosservanza dell'obbligo di motivazione può costituire causa di nullità della sentenza d'appello.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 66 – 15 aprile 2019

[Sez. V sent. 16 novembre 2018 – 11 aprile 2019 n. 15979, Pres. Bruno, Rel. Micheli.](#)

Erronea applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 22 e segg. c.p. in luogo di quelle previste dagli artt. 52 e segg. del d.lgs. n. 274/2000 - Illegalità della pena rilevabile d'ufficio dal giudice di legittimità, quand'anche investito da un ricorso che, per cause diverse dalla sua tardività, appaia inammissibile.

La corte di appello, quando, riqualificando un fatto giudicato dal tribunale, lo riconduce ad una fattispecie di reato di competenza del giudice di pace, può decidere, anche fuori dai casi previsti dall'art. 6 del d.lgs. n. 274 del 2000, nel merito della impugnazione, senza dover trasmettere gli atti al pubblico ministero e dichiarare contestualmente la competenza del giudice di pace. Non di meno, per quel che concerne il profilo del regime sanzionatorio applicabile, nei casi in cui i reati indicati nell'art. 4, commi 1 e 2, del citato d.lgs. (tra i quali rientra l'ipotesi di lesioni personali lievi) siano giudicati da un giudice diverso, risulta illegittima l'irrogazione della pena della reclusione: tale profilo di illegalità della pena, derivante dalla erronea applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 22 e segg. c.p. in luogo di quelle previste dagli artt. 52 e segg. del d.lgs. n. 274/2000, è stato peraltro ritenuto rilevabile d'ufficio dal giudice di legittimità, quand'anche investito da un ricorso che, per cause diverse dalla sua tardività, appaia inammissibile.

[Sez. VI sent. 13 marzo 2019 – 11 aprile 2019 n. 16018, Pres. Di Stefano, Rel. Capozzi.](#)

Estradizione – Previsione per il fatto del quale l'estradando deve rispondere dei lavori forzati – Conseguenze.

In tema di estradizione per l'estero non può procedersi alla consegna qualora il fatto del quale l'estradando è chiamato a rispondere è sanzionato nella legislazione dello Stato richiedente con la pena dei lavori forzati, considerato che tale previsione contrasta con gli artt. 4, comma secondo, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e 5, comma secondo, della Carta dei diritti fondamentali



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 66 – 15 aprile 2019

dell'U.E. - per i quali nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato od obbligatorio - nonché con il rispetto dei diritti fondamentali richiesto dall'art. 698, comma primo, c.p.p.

Sez. IV, sentenza 28 marzo 2019 – 4 aprile 2019 n. 14929 – Pres. Ciampi – Rel. Cappello

Giudice di pace - Art. 35 D. Lgs. 274/2000 – Risarcimento del danno da parte dell'Assicurazione - Effetti

Ai fini dell'operatività della speciale causa di estinzione dei reati di competenza del giudice di pace, prevista dall'art. 35, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, di per sé non è ostativo il risarcimento effettuato dalla compagnia assicuratrice dell'auto dell'imputato. Ciò nonostante il Giudice è tenuto a verificare la concreta persecuzione del risultato riparatorio, in assenza del quale la decisione è illegittima, mancando il riscontro al significato di concreto ravvedimento dell'offerta e, soprattutto, alla concreta efficacia dell'attività riparatoria posta in essere, anche nell'ottica della prevenzione di ulteriori reati.

Sez. II sent. 27 febbraio 2019 – 1 aprile 2019 n. 14068 Pres. Prestipino, Rel. Recchione.

Giudizio abbreviato – Continuazione tra delitti e contravvenzioni – Applicazione art. 1 comma 44 Legge 103/17 – Necessità di procedere a riduzioni di pena distinte.

Quando si procede con il rito abbreviato la modifica della misura della decurtazione “fissa” della pena inflitta per le contravvenzioni (indicate nella metà) prevista dalla Legge n. 103 del 2017, si configura come norma penale di favore ed impone che quando sia ritenuta la continuazione tra delitti e contravvenzioni la riduzione per il rito si debba effettuare distintamente sugli aumenti disposti per le contravvenzioni, nella misura della metà, e su quelli disposti per i delitti (e la pena base) nella misura di un terzo.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 66 – 15 aprile 2019

Sez. II sent. 1 marzo 2019 – 12 aprile 2019 n. 16074 Pres. Prestipino, Rel. De Santis.

Giudizio di rinvio a seguito di annullamento da parte della cassazione – Questioni ritenute assorbite nei motivi oggetto di accoglimento – Obbligo di nuovo esame e di motivazione da parte del giudice di rinvio.

Incorre in vizio logico e violazione delle regole processuali il giudice d'appello che, nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento da parte della cassazione, equipari le questioni ritenute assorbite in sede di annullamento con rinvio - perché secondarie rispetto ad un vizio assorbente che aveva reso superfluo l'esame delle gradate doglianze - al rigetto delle medesime e, partendo da tale errato assunto, si esima in sede di rinvio dal prendere in considerazione e dal motivare adeguatamente sul loro rigetto. Infatti, la dichiarazione di assorbimento dei motivi non scrutinati implica che la questione - formante oggetto di censura di legittimità - non è stata decisa ma demandata, senza alcun vincolo, all'esame del giudice di rinvio che è tenuto a riesaminarla e a deciderla, purché si tratti di rilievi ritualmente devoluti alla cognizione del giudice di secondo grado attraverso i motivi di appello.

Sez. IV, sentenza 21 marzo 2019 – 4 aprile 2019 n. 14918 – Pres. Ciampi – Rel. Pavich

Legittimazione all'azione civile – Art. 74 c.p.p. – Enti esponenziali – Presupposti – Risarcimento del danno in favore degli Enti - Danno morale – Insussistenza

La legittimazione a partecipare al processo dei c.d. Enti esponenziali di interessi collettivi, esercitando i diritti e le facoltà della persona offesa, presuppone il riconoscimento della corrispondenza ontologica degli interessi tutelati dall'Ente con quelli protetti dal reato per cui si procede, da valutarsi in stretta aderenza con la struttura e la natura della fattispecie criminosa. Da ciò deriva che la costituzione di parte civile di un Ente é ammissibile qualora l'Ente medesimo adduca a fondamento della propria legittimazione la compromissione di un proprio specifico interesse e di una propria finalità statutaria. La persona giuridica, per sua natura, non può subire dolori, turbamenti od altre similari alterazioni è



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 66 – 15 aprile 2019

pertanto, ove risulti legittimamente costituita parte civile, alla stessa non può essere liquidato il danno morale.

[Sez. III, sent. 26 febbraio-12 aprile 2019, n. 16053, Pres. Ramacci, Rel. Di Stasi](#)

Misure cautelari personali - Applicazione nei confronti dell'indagato scarcerato per decorrenza dei termini - Criteri.

In tema di applicazione di altre misure cautelari nei confronti dell'indagato scarcerato per decorrenza dei termini, l'inciso contenuto nel primo comma dell'art. 307 c.p.p., che consente l'adozione di misure sostitutive "solo se sussistono le ragioni che avevano determinato la custodia cautelare", va interpretato nel senso di ricomprendere sia l'ipotesi della persistenza, in tutto o in parte, delle originarie esigenze cautelari che l'ipotesi della sopravvenienza di esigenze cautelari; ne consegue che è consentita l'applicazione delle misure sostitutive, sia per esigenze originarie che per esigenze sopravvenute, pure con ordinanza successiva alla scarcerazione.

[Sez. VI sent. 14 febbraio 2019 – 2 aprile 2019 n. 14416, Pres. Paoloni, Rel. Bassi.](#)

Misure cautelari - Impugnazioni – Interesse – Valutazione in concreto.

Secondo i principi generali del nostro processo penale, in particolare quelli fissati nell'art. 591 e 568, comma 4, c.p.p., per proporre impugnazione occorre avervi interesse, che deve essere concreto - e cioè mirare a rimuovere l'effettivo pregiudizio che la parte asserisce di aver subito con il provvedimento impugnato - e persistere sino al momento della decisione. Con specifico riguardo alla materia cautelare, non è ravvisabile un interesse concreto all'impugnazione, nella specie dell'imputato, quando dal provvedimento non consegua il riacquisto della libertà e la decisione invocata sia suscettibile di assumere un valore puramente formale, dovendo egli comunque rimanere *in vinculis*. Simmetricamente, anche l'impugnazione cautelare proposta dal pubblico ministero deve essere sorretta da un interesse concreto ed attuale, che si può ravvisare soltanto qualora il ricorso sia presentato per far valere



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 66 – 15 aprile 2019

l'illegittimità della situazione derivante dall'ordinanza, la cui rimozione effettivamente incida sulla libertà personale dell'indagato.

[Sez. I, sent. 13 marzo 2019 - 4 aprile 2019 n. 14989, Pres. Mazzei, Rel. Santalucia.](#)

Misure cautelari – Ricorso per cassazione avverso ordinanza di custodia cautelare – interesse attuale e concreto al ricorso – Principio utilitaristico – Necessità di un potenziale vantaggio derivante dall'accoglimento della impugnazione.

E' carente di interesse il ricorso per cassazione contro un provvedimento *de libertate* non rivolto a contestare la sussistenza del quadro indiziario e delle esigenze cautelari ma solo la configurabilità di determinate circostanze aggravanti, quando dall'esistenza o no di tali circostanze non dipende, per l'assenza di ripercussioni sull'*an* o sul *quomodo* della cautela, la legittimità della disposta misura.

[Sez. I, sent. 13 marzo 2019 - 4 aprile 2019 n. 14986, Pres. Mazzei, Rel. Santalucia.](#)

Notificazioni – Imputato contumace – Avviso di deposito della sentenza di primo grado – Notifica effettuata presso il difensore *ex art. 157 co. 8 bis* c.p.p. in costanza di elezione di domicilio dell'imputato presso la propria abitazione – Nullità di ordine generale a regime intermedio – Impugnazione dinanzi al giudice dell'esecuzione – Esclusione.

La omessa notifica all'imputato dichiarato contumace dell'avviso di deposito della sentenza di primo grado con l'estratto del provvedimento comporta la nullità, *ex art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.*, del decreto di citazione per il giudizio di appello e della sentenza emessa all'esito del relativo giudizio con possibilità conseguente di ottenere la declaratoria di nullità del decreto di citazione e l'annullamento senza rinvio della decisione. La nullità derivata della sentenza di appello, quando non è stata proposta impugnazione, deve ritenersi sanata, senza che sia possibile quindi recuperare, come questioni sul titolo esecutivo, vizi che avrebbero potuto e dovuto essere rilevati in sede di cognizione.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 66 – 15 aprile 2019

[Sez. VI sent. 7 febbraio 2019 – 2 aprile 2019 n. 14413, Pres. Petruzzellis, Rel. De Amicis.](#)

Ordine europeo di indagine – Decreto di riconoscimento – Assenza – Possibilità di surrogare lo stesso con atti di indagine diversi – Esclusione.

In tema di esecuzione di un ordine europeo di indagine "passivo" avente ad oggetto la richiesta di atti di perquisizione e sequestro a fini di prova, il decreto di riconoscimento che il P.M. deve emettere ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 4, d.lgs. 108 del 2017. non può ritenersi equipollente a un decreto di sequestro probatorio nella cui motivazione si faccia riferimento al contenuto dell'ordine di indagine europeo emesso dall'Autorità giudiziaria estera.

[Sez. V sent. 30 gennaio 2019 – 9 aprile 2019 n. 15680, Pres. Palla, Rel. Riccardi.](#)

Patteggiamento - Domanda di liquidazione delle spese a favore della parte civile – Impossibilità per il giudice di integrare, mediante mero decreto di liquidazione, la sentenza di patteggiamento carente della pronuncia di condanna alle spese di costituzione di parte civile.

In tema di patteggiamento, la domanda di liquidazione delle spese a favore della parte civile è estranea all'accordo tra il pubblico ministero e l'imputato ed è oggetto di un autonomo capo della sentenza che deve essere adeguatamente motivato dal giudice sulle singole voci riferibili all'attività svolta dal patrono di parte civile e sulla congruità delle somme liquidate, avendo la relativa pronuncia natura formale e sostanziale di "condanna". È, dunque, ricorribile per cassazione la sentenza di patteggiamento che abbia ommesso di pronunciarsi in ordine alla condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, trattandosi di emenda non automatica e predeterminata - e, pertanto, non rimediabile con il ricorso alla procedura di cui all'art. 130 c.p.p. - ma implicante valutazioni sia in ordine all'ammissibilità della relativa domanda che in ordine all'entità della liquidazione, che ben può essere neutralizzata da una possibile compensazione. Pertanto, il giudice non può provvedere ad integrare, mediante mero decreto di liquidazione, la sentenza di patteggiamento carente della pronuncia di condanna alle spese di costituzione di parte civile.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 66 – 15 aprile 2019

[Sez. III, sent. 27 febbraio-15 aprile 2019, n. 16171, Pres. Andreazza, Rel. Scarcella](#)

Patteggiamento - Erronea qualificazione giuridica del fatto - Ricorso per Cassazione - Ammissibilità - Ipotesi.

In tema di patteggiamento, l'erronea qualificazione giuridica del fatto ritenuto in sentenza può costituire motivo di ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 448, comma 2-*bis*, c.p.p., come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, solo quando detta qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione o sia frutto di un errore manifesto.

[Sez. III, sent. 27 febbraio-15 aprile 2019, n. 16160, Pres. Andreazza, Rel. Scarcella](#)

Sospensione del processo per assenza dell'imputato - Disposizioni di cui alla Legge 28 aprile 2014 n. 67 - Applicabilità ai processi in corso - Criteri.

In tema di sospensione del processo per assenza dell'imputato, le disposizioni introdotte dalla legge 28 aprile 2014 n. 67 non si applicano - ai sensi della normativa transitoria di cui all'art. 15-*bis* della stessa legge, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 118 - ai processi in corso nei quali, alla data di entrata in vigore della legge n. 67, è stata emessa la sentenza di primo grado, né a quelli ancora pendenti in primo grado in cui, nei confronti dell'imputato dichiarato contumace, non è stato emesso il decreto di irreperibilità. *(Nel caso di specie, essendo stata dichiarata la contumacia dell'imputato nel processo in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 67 del 2014 e non essendo stato emesso decreto di irreperibilità, la Suprema Corte ha ritenuto che all'imputato avrebbe dovuto essere notificato l'estratto contumaciale della sentenza di primo grado, ancorché pronunciata in data 10.07.2017).*



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 66 – 15 aprile 2019

Sez. IV, sentenza 5 marzo 2019 – 2 aprile 2019 n. 14291 – Pres. Di Salvo – Rel. Pavich

Sospensione del procedimento con messa alla prova – Art. 464 *bis* c.p.p. – Nullità del decreto penale emesso per omessa previsione della facoltà di richiedere la messa alla prova – Giudice del dibattimento – Incompetenza

Sulla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova *ex art.* 464-bis c.p.p., avanzata in sede di opposizione a decreto penale di condanna, è competente a decidere il giudice per le indagini preliminari e non il giudice del dibattimento. Da ciò deriva che, nel caso in cui sia stata tempestivamente eccepita la nullità del decreto penale opposto, in quanto privo dell'avviso della facoltà per l'imputato di chiedere la messa alla prova, il Giudice del dibattimento deve dichiarare la nullità del decreto penale opposto non potendo provvedere sull'istanza di sospensione con messa alla prova in tal caso incorrendo nella violazione del principio del giudice naturale.

Sez. II sent. 27 febbraio 2019 – 1 aprile 2019 n. 14096 Pres. Prestipino, Rel. Messini D'Agostini.

Richiesta di archiviazione del procedimento – Imputazione coatta nei confronti di persona indagata per ipotesi di reato diverse da quelle per le quali è stata richiesta l'archiviazione – Abnormità del provvedimento del GIP.

E' abnorme il provvedimento del giudice per le indagini preliminari, nella parte in cui, oltre a ordinare al pubblico ministero l'iscrizione nel registro delle notizie di reato di una persona non sottoposta ad indagini, disponga nei confronti di quest'ultima la formulazione dell'imputazione coatta. È evidente, infatti, che siffatto provvedimento costituisce una indebita ingerenza del giudice nei poteri dell'organo inquirente, non solo di indagare, a tutto campo, nei confronti della persona non contemplata nella richiesta di archiviazione, ma soprattutto di adottare autonome determinazioni all'esito delle indagini espletate. L'ordine di imputazione coatta nei confronti di un soggetto non sottoposto ad indagini determina inoltre una lesione dei diritti di difesa dello stesso, non essendo la persona rimasta estranea



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 66 – 15 aprile 2019

alle indagini destinataria dell'avviso *ex art.* 409 c.p.p., comma 1, e non avendo partecipato all'udienza camerale, con la conseguente *discovery* delle risultanze delle indagini.

Sez. II sent. 27 febbraio 2019 – 1 aprile 2019 n. 14064 Pres. Prestipino, Rel. Messini D'Agostini.

Ricorso *per saltum* – Annullamento della sentenza per mancanza assoluta di motivazione – Rinvio al giudice di appello e non a quello di primo grado.

In ipotesi di ricorso *per saltum*, all'annullamento della sentenza per mancanza assoluta di motivazione non segue il rinvio al giudice di primo grado, non rientrando tale caso tra quelli tassativamente previsti dall'art. 604 c.p.p., bensì al giudice di appello, che ha il dovere di redigere la motivazione, avendo «una devoluzione totale. In questo caso il giudice di secondo grado ha non solo il potere, ma anche il dovere di esaminare completamente nel merito la vicenda, redigendo una motivazione esauriente sotto tutti i profili. Si pone, è vero, una questione con riferimento alla possibile lesione dei diritti delle parti, ma si tratta di un problema apparente; nel caso di motivazione mancante non si privano le parti di un grado di giudizio, ma soltanto della giustificazione logica e giuridica della decisione. Posto che il giudice di primo grado ha emesso la sentenza e quindi ha preso la sua decisione, le parti hanno goduto di due gradi di merito, anche se in primo grado è mancata la motivazione.

Sez. II sent. 1 febbraio 2019 – 3 aprile 2019 n. 14570 Pres. Diotallevi, Rel. Filippini.

Udienza trattata anteriormente all'orario fissato – Nullità assoluta *ex art.* 179 c.p.p..

L'anticipazione dell'udienza rispetto all'ora prefissata integra una nullità assoluta, in quanto, impedendo l'intervento dell'imputato e l'esercizio del diritto di difesa, equivale ad omessa citazione.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 66 – 15 aprile 2019

E. Esecuzione penale e sorveglianza.

[Sez. I, sent. 13 marzo 2019 - 4 aprile 2019 n. 14984, Pres. Mazzei, Rel. Santalucia.](#)

Esecuzione – Istanza al G.E. di caducazione della condanna dell'imputato al pagamento di una provvisoria – Poteri del G.E. e finalità dell'incidente di esecuzione – Generale accertamento dell'esatto contenuto di un giudicato pur equivoco – Esclusione.

Il giudice dell'esecuzione ha il potere-dovere di interpretare il giudicato e di renderne espliciti il contenuto e i limiti, ricavando dalla sentenza irrevocabile tutti gli elementi, anche non chiaramente espressi, quando ciò sia necessario per finalità esecutive, nel senso di finalità proprie del processo esecutivo penale, quali possono essere l'applicazione di cause estintive e la revoca dei benefici condizionati (*Nel caso di specie, la Corte di legittimità ha stabilito che, nell'ambito dei compiti del giudice dell'esecuzione penale, rientrano le procedure di esecuzione delle pene, anche accessorie, ma non l'esecuzione delle statuizioni civili di condanna*).

[Sez. I, sent. 15 marzo 2019 - 1° aprile 2019 n. 14035, Pres. Di Tomassi, Rel. Liuni.](#)

Sorveglianza – Spese di giustizia – Istanza di remissione del debito – Nozioni di stato di “disagio economico” ex art. 6 T.U. in materia di spese di giustizia e di “stato di indigenza”.

La condizione di disagio economico richiamata nella disposizione dell'art. 6 D.P.R. n. 115 del 2002 non coincide con lo stretto stato di indigenza, ma ricorre quando - pur risultando possibile l'adempimento del debito erariale - ciò determini delle ristrettezze economiche che non consentano al debitore di fronteggiare ordinariamente le proprie esigenze di vita, e così comporti un serio e considerevole squilibrio del bilancio domestico, tale da compromettere il recupero e il reinserimento sociale e, con essi, le finalità costituzionali della pena.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 66 – 15 aprile 2019

F. Misure di prevenzione.

[Sez. II sent. 19 ottobre 2018 – 1 aprile 2019 n. 14043 Pres. Prestipino, Rel. De Crescenzo.](#)

Violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale – Inosservanza delle prescrizioni generiche – Insussistenza del reato di cui all'art. 75 comma 2 D. Lgs. 159/11.

L'inosservanza delle prescrizioni generiche di “vivere onestamente” e di “rispettare le leggi”, da parte del soggetto sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno, non configura il reato previsto dall'art. 75, comma secondo, D.Lgs. n. 159 del 2011, il cui contenuto precettivo è integrato esclusivamente dalle prescrizioni c.d. specifiche.

G. Responsabilità da reato degli enti.

5. Novità editoriali

Eleonora Antonuccio, Leonardo Degl'Innocenti: ***LA MESSA ALLA PROVA PER ADULTI***
Giuffrè

Malaika Bianchi: ***I CONFINI DELLA REPRESSIONE PENALE DELLA PORNOGRAFIA MINORILE. La tutela dell'immagine sessuale del minore fra esigenze di protezione e istanze di autonomia*** Giappichelli

Ombretta Di Giovine: ***RIPENSARE IL DIRITTO PENALE ATTRAVERSO LE (NEURO -) SCIENZE?*** Giappichelli



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 66 – 15 aprile 2019

Silvia Massi: *ELUSIONE DEL FATTO TIPICO E SPECIALE ANTIDOVEROSITA' DELLA CONDOTTA* Giappichelli

Francesco Saverio Merlino: *DOVERI, DIRITTI, DANNO, DOLO, COLPA E RESPONSABILITA'* Cedam

Vittorio Nizza: *LA NUOVA COLPA PENALE DEL MEDICO. Analisi delle principali linee guida per la valutazione della responsabilità medica* Giuffrè

Daria Perrone: *NULLUN CRIMEN SINE IURE. Il diritto giurisprudenziale tra dinamiche interpretative in Malam Partem e nuove istanze di garanzia* Giappichelli

Nicola Pistilli: *PROFILI PENALI DELLA COLPA STRADALE* Cedam

6. Incontri di studio e convegni.

Seminario ciclo “*Trent’anni di codice. – Uno sguardo al passato per progettare il futuro*”: *IL FRAGILE EQUILIBRIO DEL GIUDIZIO DIBATTIMENTALE* (Università degli Studi di Pavia)

Pavia, martedì 16 aprile 2019, ore 21, Collegio Ghisleri, Aula Magna, Piazza Ghisleri, 6

Incontro di studio: *CODICE PENALE E CODICE DELLA STRADA: CRITICITA' E RAPPORTI CON IL CODICE AMMINISTRATIVO* (Camera Penale Regionale Ligure Ernesto Monteverde, Consulta Giovanile)

Genova, mercoledì 17 aprile 2019, ore 14.30, Centro di formazione, cultura e attività forensi Via XII Ottobre, 3



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 66 – 15 aprile 2019

Incontro di studio: ***ORDINAMENTO PENITENZIARIO: UNA RIFORMA A META'*** (Camera Penale di Padova “Francesco de Castello”)

Padova, mercoledì 17 aprile 2019, ore 15.30, Sala Conferenze dell’Ordine degli Avvocati di Padova

Seminario di esecuzione penale: ***IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA, COMPETENZA – LE MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE*** (Camera Penale di Milano Gian Domenico Pisapia)

Milano, mercoledì 17 aprile 2019, ore 17, sede Scuola nazionale UCPI, via Lentasio 7

Convegno: ***GIUSTIZIA PENALE E PATRIMONIO CULTURALE: COORDINATE DI UN PATRIMONIO COMPLESSO*** (Università degli Studi Roma Tre)

Roma, lunedì 6 maggio 2019, ore 14.30, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi Roma Tre, Sala del Consiglio, Via Ostiense 161

Ciclo di incontri: ***LA GIUSTIZIA RIPARATIVA OGGI - Conoscerla per Comprenderla*** (Camera Penale di Monza)

Monza, venerdì 10 maggio 2019, ore 14.30, Auditorium della Provincia di Monza e della Brianza, Via Grigna 13

Convegno: ***L'INCURSIONE PENALE NEGLI ULTIMI MESI nodi interpretativi e libertà fondamentali*** (Università degli Studi di Roma Tor Vergata)

Roma, martedì 14 maggio 2019, ore 9.30, Piazza Lauro De Bossis 3, Edificio CONI Sala Rossa



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 66 – 15 aprile 2019

Seminario ciclo “*Trent’anni di codice. – Uno sguardo al passato per progettare il futuro*”: **UNA SCOMODA EREDITA’: LA RIFORMA DEL SISTEMA DELLE IMPUGNAZIONI**
(Università degli Studi di Pavia)

Pavia, martedì 14 maggio 2019, ore 21, Collegio Ghisleri, Aula Magna, Piazza Ghisleri, 6

Seminario di esecuzione penale: **LA VITA DETENTIVA- I CIRCUITI – IL REGIME EX ART. 41 BIS O.P.** (Camera Penale di Milano Gian Domenico Pisapia)

Milano, mercoledì 15 maggio 2019, ore 17, sede Scuola nazionale UCPI, via Lentasio 7

Evento: **IN RICORDO DI VITTORIO ROSSI** (Camera Penale di Modena Carl’Alberto Perroux)

Modena, venerdì 17 maggio 2019, Aula convegni del Dipartimento di Giurisprudenza, Via San Geminiano 3

Convegno: **DIRITTO PENALE E PARADIGMA LIBERALE: Tensioni e involuzioni nella contemporaneità** (UCPI)

Siena, Certosa di Pontignano, venerdì 24 maggio 2019, ore 9 - sabato 25 maggio 2019 ore 9

Incontro di studio: **IN DIFESA DELLA COSTITUZIONE VIOLATA** (Camera Penale di Patti)

Capo d’Orlando (ME), venerdì 24 maggio 2019, ore 15 - sabato 25 maggio 2019, ore 9.30, Villa Piccolo, S.S. Km 109

Seminario di esecuzione penale: **LA MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA, COMPETENZA. IL TRATTAMENTO PENITENZIARIO** (Camera Penale di Milano Gian Domenico Pisapia)

Milano, mercoledì 12 giugno 2019, ore 17, sede Scuola nazionale UCPI, via Lentasio 7



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 66 – 15 aprile 2019

Seminario di esecuzione penale: ***L'ESECUZIONE PENALE E LA TUTELA DELLA SALUTE***

(Camera Penale di Milano Gian Domenico Pisapia)

Milano, mercoledì 26 giugno 2019, ore 17, sede Scuola nazionale UCPI, via Lentasio 7